

2.3.6 L'ISTITUTO DELLA CONVENZIONE EX ARTT. 11 E 12 L.68/99. LE CONVENZIONI EX ART. 14 D.LGS. 276/03

Nonostante le contrazioni generali già illustrate lo strumento della convenzione si conferma come l'istituto preferito dai servizi competenti e dai datori di lavoro per dare corso alla copertura delle quote d'obbligo e procedere all'avviamento. I dati presentati nella successiva Tabella 15 mostrano peraltro che nel 2012 più del 95% degli avviamenti in questo ambito sono avvenuti utilizzando gli istituti previsti nell'art. 11 della Legge 68/99 (cioè le convenzioni di programma e di integrazione lavorativa). La stessa percentuale sale addirittura al 96,6% nel 2013.

Tabella 15 - Avviamenti lavorativi persone disabili tramite Convenzione. Per tipologia di convenzione, per sesso e area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass. e % donne)

Area geografica	Anno 2012			Anno 2013		
	Avviamenti	Di cui donne	% donne (su rispondenti)	Avviamenti	Di cui donne	% donne (su rispondenti)
CONVENZIONE DI PROGRAMMA ART. 11 CO. 1						
NORD OVEST	2.678	1.173	43,8	1.856	752	40,5
NORD EST	1.554	674	43,4	2.492	1.071	43,0
CENTRO	2.068	820	39,7	1.909	789	41,3
SUD E ISOLE	1.197	444	37,1	813	298	36,7
ITALIA	7.497	3.111	41,5	7.070	2.910	41,2
CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA ART. 11 CO 4						
NORD OVEST	509	213	41,8	151	53	35,1
NORD EST	320	129	40,3	563	211	37,5
CENTRO	71	33	46,5	87	36	41,4
SUD E ISOLE	90	37	41,1	103	42	40,8
ITALIA	990	412	41,6	904	342	37,8
CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ART. 12						
NORD OVEST	0	0	-	1	1	100,0
NORD EST	0	0	-	1	0	0,0
CENTRO	0	0	-	1	0	0,0
SUD E ISOLE	0	0	-	0	0	-
ITALIA	0	0	-	3	1	33,3
CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ART. 12 BIS						
NORD OVEST	6	2	33,3	4	2	50,0
NORD EST	0	0	-	4	0	0,0
CENTRO	13	0	0,0	6	0	0,0
SUD E ISOLE	36	11	30,6	42	21	50,0
ITALIA	55	13	23,6	56	23	41,1
CONVENZIONE ART. 14						
NORD OVEST	233	89	38,2	128	49	38,3
NORD EST	60	22	36,7	75	22	29,3
CENTRO	0	0	-	0	0	-
SUD E ISOLE	19	8	42,1	16	8	50,0
ITALIA	312	119	38,1	219	79	36,1

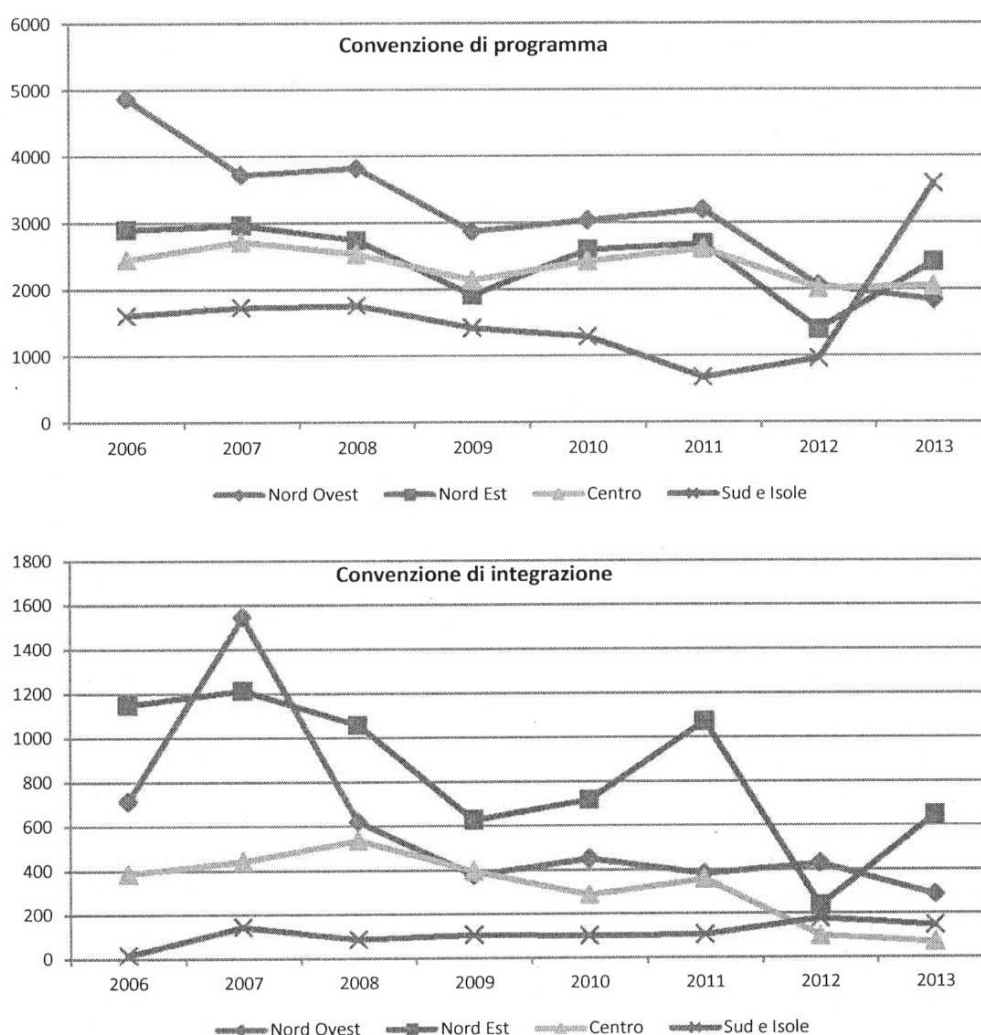
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Fra gli altri istituti convenzionali, si registra l'utilizzo praticamente nullo delle convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative, un limitato uso delle convenzioni di inserimento lavorativo e una lieve ripresa di interesse per l'utilizzo delle convenzioni di cui all'art. 14 del D.lgs. 276/2003.

Per quanto riguarda la disaggregazione geografica delle informazioni, tutti gli istituti, fatta eccezione per l'art. 12 bis (che fa registrare più casi al Sud), risultano maggiormente applicati nelle ripartizioni settentrionali.

L'esame della serie storica delle convenzioni ex art. 11 nel periodo 2006-2013 mostra che nel caso della convenzione di programma il 2012 ha rappresentato un anno critico dal quale solo il Nord est e il Mezzogiorno sembrano per ora essersi parzialmente ripresi (Figura 20).

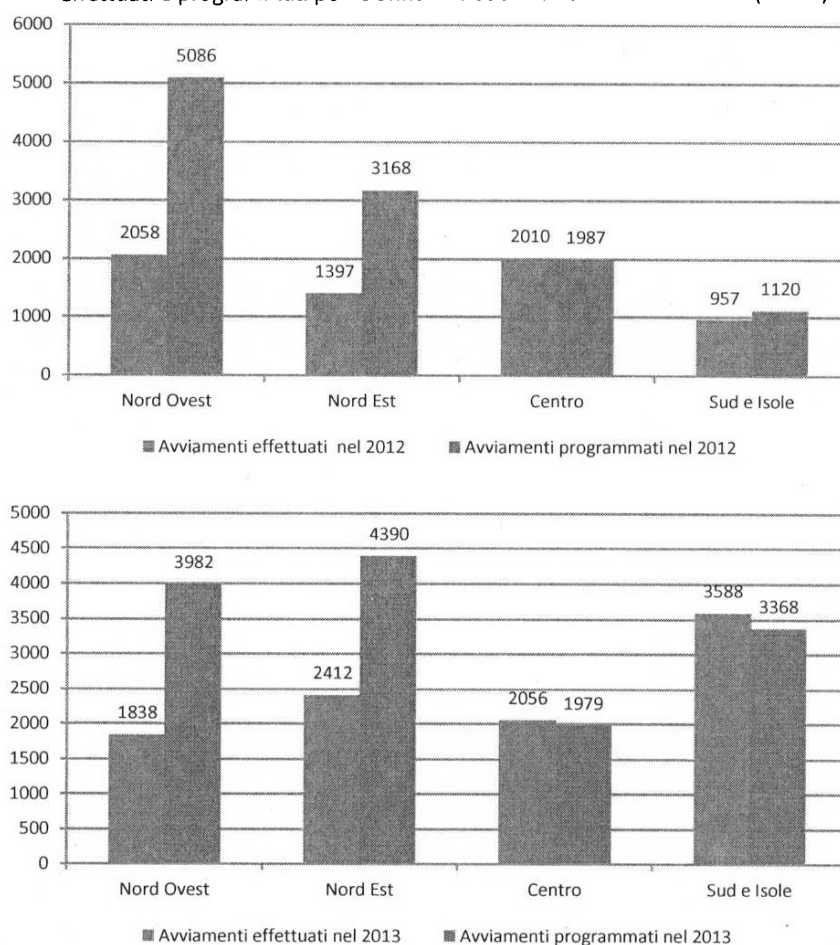
Figura 20 - Avviamenti lavorativi persone disabili tramite Convenzione. Dettaglio convenzioni art. 11 c 1 e c. 4, per area geografica. Anni 2006-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Le analoghe cadute occorse nell'utilizzo più recente delle convenzioni di integrazione lavorativa mostrano a loro volta una certa ripresa solo nel Nord est, mentre le altre ripartizioni vanno a collocarsi su posizioni anche più basse rispetto a quella del 2006.

Figura 21 - Avviamenti lavorativi persone disabili tramite Convenzione art. 11 c 1, per area geografica, effettuati e programmati per le annualità successive. Anni 2012-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Una prospettiva differente può infine venire dall'esame degli avviamenti programmati nel corso delle annualità di riferimento, per gli anni successivi (Figura 21). In particolare, a fronte di una sostanziale stabilità del Centro, sembra evidente lo sforzo compiuto nelle ripartizioni meridionale e nord-orientale in termini di inserimenti previsti. Ciò probabilmente potrebbe testimoniare una certa fiducia in una ripresa del quadro economico che possa ricostituire almeno in parte una domanda di lavoro di dimensioni paragonabili a quelle pre-crisi.

2.4 LE TIPOLOGIE DI ASSUNZIONE

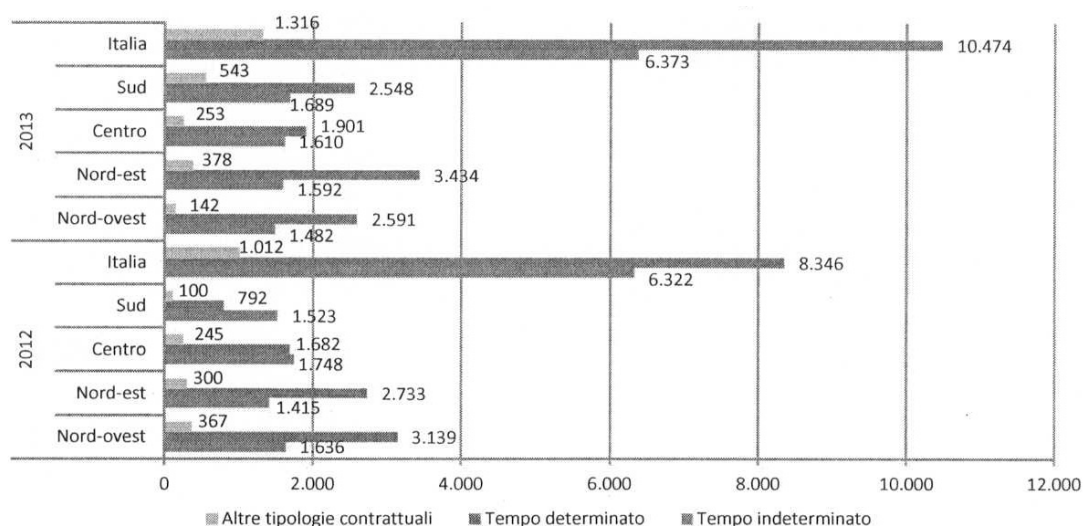
2.4.1 LAVORATORI DISABILI E TIPOLOGIE CONTRATTUALI

La crisi economica e occupazionale ha creato, e successivamente consolidato, un significativo spartiacque anche per quanto riguarda le tipologie contrattuali utilizzate per l'assunzione dei lavoratori disabili, qui riassunte nella tripartizione a tempo indeterminato; a tempo determinato ed eventuali altre tipologie. Nel biennio 2012-2013 il rapporto fra posizioni a tempo indeterminato e determinato, ribaltatosi a favore di queste ultime nel corso del periodo immediatamente precedente, ha visto rafforzato il ricorso alle forme meno stabili mentre è rimasta ancora sostanzialmente stabile la quota relativa alle altre tipologie (Figura 22).

In particolare, mentre il numero di assunzioni a tempo indeterminato sembra rimanere sostanzialmente immutato, nel 2013 si assiste ad un ampliamento in termini assoluti delle modalità a termine.

A livello ripartizionale, se nel 2012 tale prevalenza non era ancora effettiva al Centro e al Sud, nel 2013 si registra una sorta di soprasso in tutte le circoscrizioni, con il Nord est che fa registrare i valori maggiori.

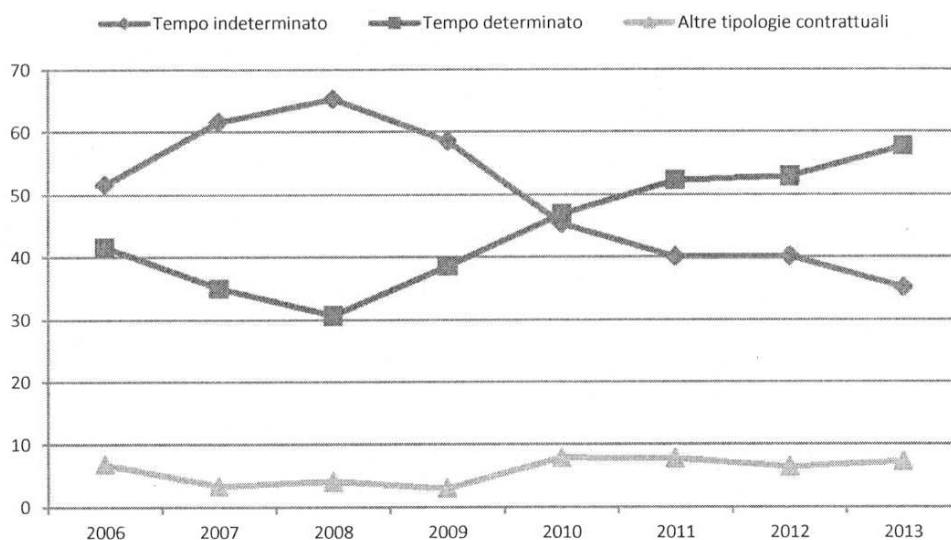
Figura 22 - Assunzioni persone disabili durante gli anni 2012 e 2013, per tipologia contrattuale di inserimento. Per area geografica (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

A partire dall'anno 2006 le posizioni a tempo indeterminato sono scese dal 51,6% del totale all'attuale 35,1%, mentre quelle a tempo determinato hanno seguito una tendenza speculare a questa, crescendo continuamente dal minimo storico del 2008 (30,6%) fino all'attuale 57,7% (Figura 23). Per quanto riguarda l'insieme delle altre tipologie, i dati confermano a fine periodo un incremento abbastanza modesto, pari soltanto a 0,4 punti percentuali.

Figura 23 - Assunzioni persone disabili durante l'anno. Distribuzione per tipologia contrattuale di inserimento. Anni 2006-2013 (val. %)

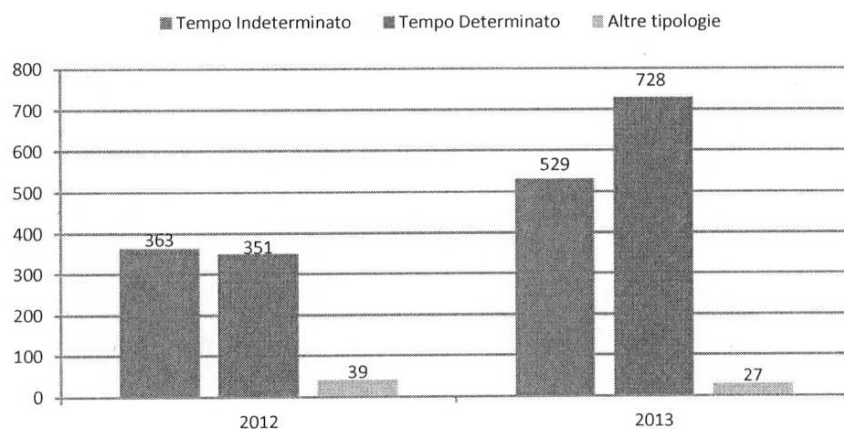


Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

2.4.2 LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E I LAVORATORI ASSUNTI EX ART. 18

Una situazione analoga può essere verificata nel caso delle assunzioni a vantaggio dei lavoratori avviati in base all'art. 18 (Figura 24). In questo caso, infatti, già nel 2012 si assiste al forte avvicinamento fra tempo indeterminato e tempo determinato, mentre l'anno seguente il ricorso alla seconda modalità diventa prevalente. In termini percentuali, e senza prendere in considerazione il numero esiguo di altre eventuali tipologie contrattuali, i contratti a tempo determinato (*full time* o *part-time*) passano dal rappresentare il 46,6% del totale, ad una quota pari quasi al 57% l'anno successivo (nel 2011 erano ancora il 42%).

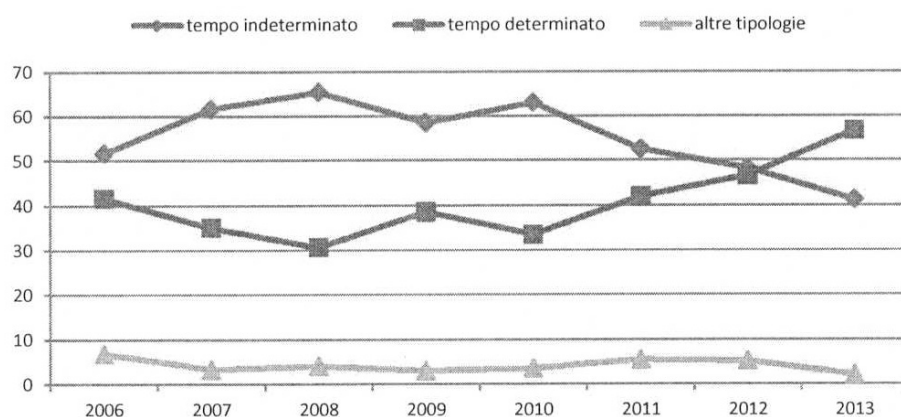
Figura 24 - Assunzioni soggetti ex art. 18 durante gli anni 2012 e 2013, per tipologia contrattuale di inserimento (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

In questo caso il numero di province non rispondenti risulta piuttosto elevato (al di sopra delle 40 unità). Anche tenendo conto di ciò appare purtuttavia evidente un trend storico del tutto simile a quello occorso per le tipologie contrattuali utilizzate per i lavoratori disabili, di cui si è già detto (Figura 25). Anche in questo caso, infatti, lo scambio determinato-indeterminato segna un punto di svolta decisivo, intervenuto più tardi nel tempo.

Figura 25 - Assunzioni soggetti ex art. 18 durante l'anno. Distribuzione % per tipologia contrattuale di inserimento. Anni 2006-2013 (val. %)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

2.5 LE RISOLUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Anche se le informazioni disponibili non permettono di definire le motivazioni relative alle risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute nell'ambito del funzionamento della normativa del collocamento mirato, la presentazione di questi dati completa il quadro dei flussi che caratterizzano il biennio in oggetto.

Nel 2012 le risoluzioni sono state in Italia 7.671 mentre l'anno successivo sono scese a 5.538 (Tabella 16). Rispetto al biennio precedente risulta un dato complessivo in aumento, anche se è il 2012 a presentarsi con il numero più elevato di casi. In questo stesso anno la maggior parte delle risoluzioni si concentra largamente nelle ripartizioni settentrionali, con una prevalenza dei contratti a tempo determinato nel Nord ovest e della tipologia a tempo indeterminato nel Nord est. Nel 2013 prevalgono invece nettamente le risoluzioni nel Nord est, che da solo giunge a rappresentare la metà dei casi, con una concentrazione sui contratti a tempo indeterminato.

Tabella 16 - Risoluzioni rapporto di lavoro di lavoratori con disabilità, durante l'anno. Per area geografica, per tipologia contrattuale. Anni 2012-2013 (v. ass.)

		Nord ovest	Nord est	Centro	Sud	Italia
2012	tempo indeterminato	957	1.454	480	696	3.587
	tempo determinato	1.602	1.216	322	540	3.680
	altre tipologie contrattuali	224	88	57	35	404
	totale	2.783	2.758	859	1.271	7.671
2013	tempo indeterminato	744	1.546	304	240	2.834
	tempo determinato	618	1.157	532	141	2.448
	altre tipologie contrattuali	82	110	61	3	256
	totale	1.444	2.813	897	384	5.538

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Tabella 17 - Risoluzioni rapporto di lavoro di soggetti ex art. 18, durante l'anno. Per area geografica, per tipologia contrattuale. Anni 2012-2013 (v. ass.)

		Nord ovest	Nord est	Centro	Sud	Italia
2012	tempo indeterminato	18	83	39	78	218
	tempo determinato	33	90	24	72	219
	altre tipologie contrattuali	8	15	3	10	36
	totale	59	188	66	160	473
2013	tempo indeterminato	19	35	29	15	98
	tempo determinato	17	86	54	11	168
	altre tipologie contrattuali	15	0	8	1	24
	totale	51	121	91	27	290

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Fra il 2012 e il 2013 il rapporto complessivo fra assunzioni e risoluzioni si modifica a vantaggio delle prime. Tenendo conto che, sulla base dei dati già commentati al punto 2.4.1., nel biennio è aumentato il peso delle assunzioni a tempo determinato, appare del tutto coerente il fatto che esse rappresentino anche una porzione rilevante delle

risoluzioni (48% nel 2012 e 44,2% nel 2013), che peraltro in molti casi giungono a scadenza naturale nell'anno considerato.

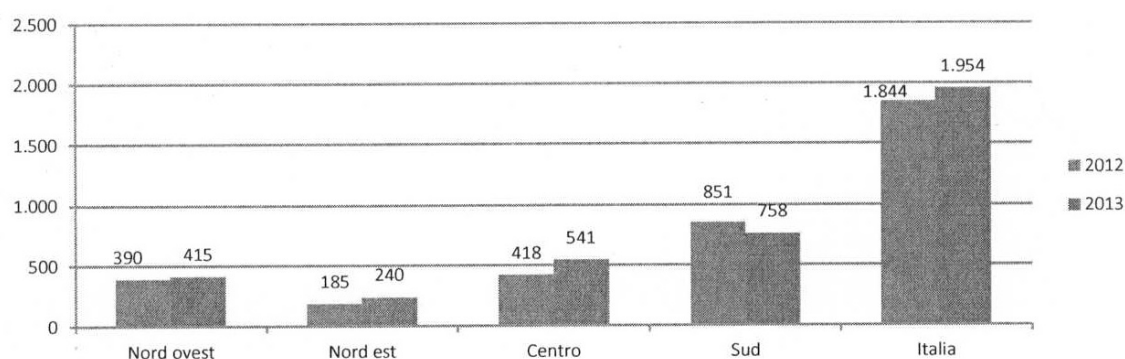
Per quanto riguarda le categorie ex art. 18 (Tabella 17), nel 2013 le risoluzioni si presentano più contenute dell'anno precedente. Esaminando i dati per ripartizione geografica, si nota una prevalenza del Nord est e del Sud nel 2012 in tutte le tipologie contrattuali. L'anno successivo la seconda posizione è presa dalla circoscrizione centrale. Anche in questo caso, come per i lavoratori disabili, le informazioni disponibili risultano condizionate da un elevato numero di province non rispondenti in tutte le ripartizioni.

2.6 IL COLLOCAMENTO DELLE PERSONE NON VEDENTI AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68

Le persone non vedenti sono indicate tra i soggetti cui si applica la normativa sul collocamento mirato (Articolo 1, comma 1, lettera c) legge 12 marzo 1999, n.68).

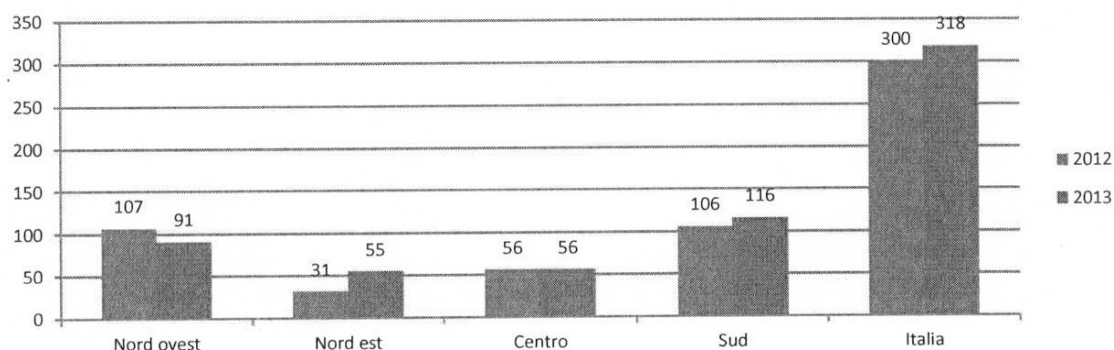
I servizi provinciali competenti hanno segnalato in totale la presenza di 1.844 iscritti non vedenti presenti nelle liste al 31 dicembre 2012 (pari allo 0,3% degli iscritti totali riportati in Tabella 9), i quali sono aumentati, nell'anno successivo a 1.954 (Figura 26), con medesime percentuali sugli iscritti agli elenchi. La ripartizione per area geografica assegna al Sud e isole, per l'intero biennio, la percentuale maggiore di presenze, pari rispettivamente al 46% nel 2012 e al 39% nel 2013. La seconda area per popolosità di non vedenti nelle liste è quella del Centro Italia.

Figura 26 - Persone non vedenti iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Figura 27 - Persone non vedenti iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) dall'1 gennaio al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Gli andamenti delle iscrizioni nel corso dell'anno, per questa specifica tipologia di persone con disabilità, segnalano 300 nuovi iscritti in Italia nel 2012, con un leggero incremento, fino a 318, nell'anno seguente (Figura 27). Le nuove iscrizioni (o reinscrizioni) hanno interessato principalmente il Nord ovest (107 non vedenti, pari al 36% del totale) e il Sud e isole (91 iscrizioni, pari al 35%) nel 2012. L'annualità successiva inverte le medesime due aree interessate come volume di nuove iscrizioni.

Gli avviamenti delle persone non vedenti riportati dai servizi competenti sono 83 nel 2012, di cui il 43% circa donne (Tabella 18). Il tasso maggiore di avviamenti è nel Nord ovest (42,2%) con una percentuale di donne del 54%. Il numero di inserimenti lavorativi si riduce significativamente nel 2013, scendendo a 47 avviamenti complessivi, il 51% dei quali interessa le donne. Le sole regioni del Centro Italia mantengono valori analoghi per il biennio.

Tabella 18 - Avviamenti persone non vedenti dall'1 gennaio al 31 dicembre, per area geografica, di cui donne. Anni 2012-2013 (v. ass.)

		Totale avviamenti non vedenti	di cui donne
2012	NORD OVEST	35	19
	NORD EST	14	3
	CENTRO	15	5
	SUD E ISOLE	19	9
	ITALIA	83	36
2013	NORD OVEST	17	7
	NORD EST	5	4
	CENTRO	13	6
	SUD E ISOLE	12	7
	ITALIA	47	24

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

2.7 IL COLLOCAMENTO DELLE PERSONE NON VEDENTI AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE SPECIALE

La Legge 12 marzo 1999, n. 68⁴¹ mantiene ferma la normativa relativa al collocamento obbligatorio per i centralinisti telefonici non vedenti, i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi e i terapisti della riabilitazione non vedenti.

2.7.1 CENTRALINISTI TELEFONICI NON VEDENTI (LEGGE 29 MARZO 1985, N. 113)

I non vedenti "abilitati" alla funzione di centralinista telefonico residenti nella regione vengono iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, articolato a livello regionale.

Sono considerati "abilitati" i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi sono considerati abilitati (articolo 2, comma 1, Legge 29 marzo 1985, n. 113), mentre i privi della vista che frequentano corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi⁴² conseguono l'abilitazione professionale a seguito di un esame presso la commissione regionale (articolo 2, comma 2, Legge 29 marzo 1985, n. 113).

Inoltre, in deroga alla previsione dell'abilitazione alla funzione di centralinista, possono essere iscritti all'albo professionale i privi della vista che svolgono mansioni di centralinista da almeno sei mesi (articolo 1, comma 4, Legge 29 marzo 1985, n. 113).

La Figura 28 illustra in valori assoluti la distribuzione degli iscritti all'Albo per area geografica per gli anni 2012 e 2013. I dati comunicati dalle province per tramite delle regioni segnalano 1.154 persone non vedenti "abilite" ed iscritte all'Albo, di cui il 43% sono donne. Le iscrizioni all'Albo sono, per il 60%, segnalate nelle regioni del Mezzogiorno, per il 21% nel Centro Italia, seguono il Nord est con l'11% e il Nord ovest con l'8%. Il quadro generale non si modifica molto nel 2013, con i dati che riportano un totale di iscrizioni al 31 dicembre di 1.191 unità, di cui il 42% donne. Le distribuzioni percentuali tra le diverse aree non si discostano significativamente dall'anno precedente.

La Figura 29 indica inoltre le iscrizioni avvenute nel corso di ciascun anno osservato, segnalando un incremento nel biennio di 62 unità, con il totale nazionale che passa da

⁴¹ Articolo 1, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68: "Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, alla legge 28 luglio 1960, n. 778, alla legge 5 marzo 1965, n. 155, alla legge 11 aprile 1967, n. 231, alla legge 3 giugno 1971, n. 397, e alla legge 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 686, e alla legge 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270"

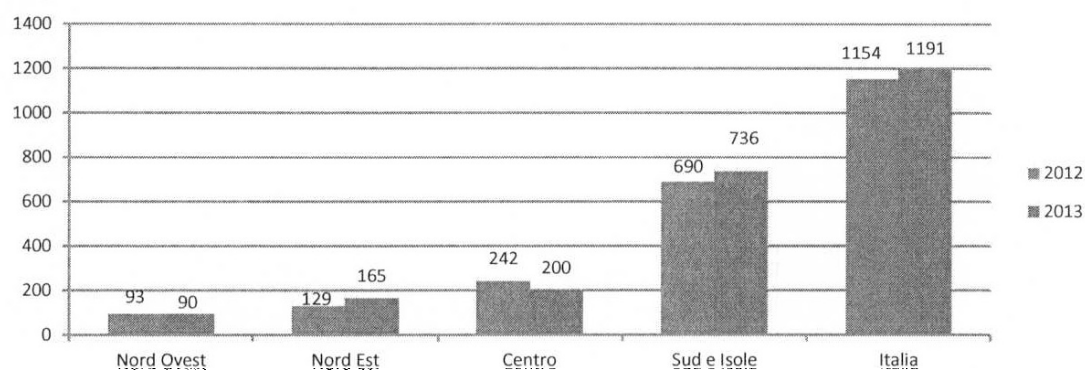
⁴² Il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 10 gennaio 2000 ha riconosciuto equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente le qualifiche di:

- operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico;
- operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati;
- operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 luglio 2011 ha riconosciuto equipollente a quella di centralinista telefonico non vedente la qualifica di "operatore amministrativo segretariale".

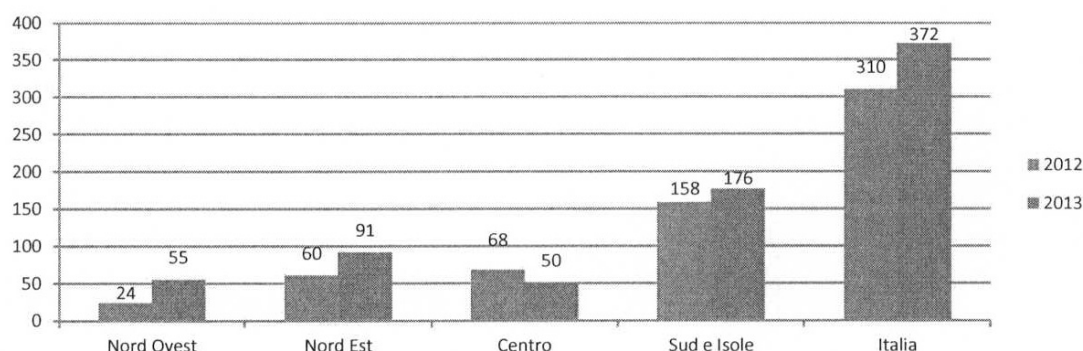
310 a 372 registrazioni. L'aumento principale delle iscrizioni è ascrivibile prevalentemente alle regioni settentrionali.

Figura 28 - Iscritti all'Albo dei centralinisti telefonici non vedenti al 31 dicembre, comunicati dalle province al 31 dicembre. Per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Figura 29 - Iscritti all'Albo dei centralinisti telefonici non vedenti dall'1 gennaio al 31 dicembre, comunicati dalle province. Per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

La Legge 29 marzo 1985, n. 113 si applica ai centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore⁴³.

L'obbligo di assunzione dei centralinisti telefonici non vedenti grava diversamente sui datori di lavoro pubblici e sui datori di lavoro privati.

Il datore di lavoro pubblico, anche in deroga alle leggi che limitano le assunzioni, è tenuto ad assumere sulla base dell'esistenza di un centralino telefonico.

Il datore di lavoro privato, invece, deve procedere all'assunzione di un privo della vista qualora sia dotato di un centralino telefonico con almeno cinque linee urbane.

⁴³ Si veda Nota Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, UORCC.PA, del 30/04/2012.

Nel caso in cui il centralino consenta di occupare più di un lavoratore i datori di lavoro sia pubblici sia privati devono riservare il 51 per cento dei posti ai centralinisti privi della vista.

Le modalità per il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti si differenziano a seconda della natura pubblica o privata del datore di lavoro.

Il datore di lavoro privato, entro sessanta giorni dall'insorgenza dell'obbligo, presenta richiesta nominativa al servizio provinciale competente per il collocamento mirato. Qualora il datore di lavoro non effettui la richiesta entro il predetto termine, il medesimo servizio invita lo stesso a provvedere entro 30 giorni. Decorso tale termine, perdurando l'inerzia del datore di lavoro, il servizio procede all'avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria.

Il datore di lavoro pubblico, invece, deve espletare un concorso riservato ai soli non vedenti, oppure, inoltrare richiesta numerica al servizio provinciale per il collocamento. Qualora, entro sei mesi dalla data in cui è insorto l'obbligo, lo stesso non abbia provveduto all'assunzione del centralinista telefonico non vedente, il servizio provinciale, decorso un mese dall'invito a provvedere, perdurando l'inerzia, avvia d'ufficio il centralinista telefonico non vedente.

Il biennio oggetto della presente analisi riporta un numero di avviamenti di centralinisti telefonici non vedenti e qualifiche equipollenti inferiore rispetto alle due annualità precedenti. Se, infatti, i dati riferiti al periodo 2010-2011 dichiaravano un totale di 406 avviamenti (284 nel primo anno e 122 nel secondo), la cifra complessiva per il successivo biennio è di 189 totali, suddivisi in 103 nel 2012 e 86 nel 2013. Gli inserimenti hanno riguardato imprese dislocate prevalentemente nel Centro sud e la modalità di avviamento principale è costituita dalla chiamata numerica per entrambe le annualità (Tabella 19).

Tabella 19 - Avviamenti lavorativi centralinisti telefonici non vedenti e qualifiche equipollenti (Legge 29 marzo 1985, n.113 e Legge 12 marzo 1999, n.68 ex art. 1 comma 3), per tipologia di avviamento. Di cui donne. Per area geografica. Anni 2012 - 2013 (v. ass.)

		Chiamata numerica		Per richiesta nominativa		Totale avviamenti	
		Numero	di cui donne	Numero	di cui donne	Numero	di cui donne
2012	NORD OVEST	12	10	7	3	19	13
	NORD EST	9	4	3	1	12	5
	CENTRO	30	7	1	0	31	7
	SUD E ISOLE	37	21	4	4	41	25
	ITALIA	88	42	15	8	103	50
2013	NORD OVEST	7	4	4	1	11	5
	NORD EST	8	3	2	1	13	4
	CENTRO	19	8	1	0	23	1
	SUD E ISOLE	37	21	0	0	39	21
	ITALIA	71	36	7	2	86	38

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

2.7.2 MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI NON VEDENTI

Condizione necessaria per ottenere il collocamento come massaggiatori e massofisioterapisti è l'iscrizione all'Albo professionale nazionale, nel quale sono iscritti i privi della vista in possesso del diploma di massaggiatore o di massofisioterapista

conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi, autorizzata dal Ministero della sanità.

Ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 (art 1, comma 4) le iscrizioni all'Albo nazionale sono comunicate dal Ministero del Lavoro, presso il quale è istituito l'Albo, ai servizi di collocamento di residenza dell'iscritto, ai fini dell'inserimento negli elenchi e del successivo avviamento.

Soggetti obbligati ad assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista cieco sono:

- a) gli enti ospedalieri e gli altri istituti di ricovero e cura da cui dipendono ospedali generali, quando l'ospedale abbia più di 200 posti-letto (ove il numero dei posti-letto sia superiore a 700, dovrà essere assunta una unità ogni 300 posti-letto eccedenti i 700);
- b) gli ospedali specializzati per cure ortopediche, traumatologiche, di riabilitazione e recupero funzionale, climatiche, idroterapiche, balneotermali, cinetiche, massoterapiche o miste o comunque cure fisiche e affini per ogni 50 posti-letto.

Sono ugualmente tenuti ad assumere, indipendentemente dall'esistenza del ruolo, un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, tutte le case di cura generiche o policliniche con almeno 200 posti-letto e, indipendentemente dal numero dei posti-letto, tutte le case di cura e le cliniche specializzate, i centri e gli istituti climatici, le stazioni idroterapiche e gli stabilimenti sanitari o balneotermali o comunque di cure fisiche e affini, gli istituti sanitari, comunque denominati e di qualsiasi categoria, ove si praticano cure ortopediche o cinetiche o massoterapiche o miste, appartenenti a persone o enti privati o comunque da essi gestiti (Articolo 2, Legge 19 maggio 1971, n.403).

Relativamente alle modalità di assunzione, la circolare del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 23 novembre 1987, n. 121 ha stabilito che i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti sono avviati al lavoro su richiesta nominativa.

Con riferimento specifico alle pubbliche amministrative, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato, nella circolare del 5 agosto 1996, prot. n. 2650 PV/M/B, che, in base ad una interpretazione sistematica della materia, anche per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti debba, come per gli altri soggetti protetti, applicarsi la richiesta numerica sulla base di apposite graduatorie formate dagli uffici provinciali del lavoro.

Ai sensi della legge 11 gennaio 1994, n. 29, sono considerati "abilitati" all'esercizio della professione sanitaria di terapeuta della riabilitazione i non vedenti, diplomati ai sensi e con le modalità previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Per avere accesso al collocamento obbligatorio come terapeuta della riabilitazione, è richiesta l'iscrizione all'Albo Professionale nazionale dei terapeuti della riabilitazione, articolato a livello regionale.

I datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo di assumere, al verificarsi della prima vacanza, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative, almeno un terapeuta della riabilitazione non vedente iscritto all'albo, fino ad un massimo del 5 per cento dei posti previsti nell'organico dei terapeuti della riabilitazione (articolo 4, comma 2, Legge 11 gennaio 1994, n.29).

Invece, gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si svolgano attività riabilitative, che abbiano alle loro dipendenze più di trentacinque lavoratori,

hanno l'obbligo di assumere almeno un terapeuta della riabilitazione non vedente iscritto all'albo, al momento della cessazione dal servizio della prima unità di personale addetta a mansioni di terapeuta della riabilitazione (articolo 4, comma 3, Legge 11 gennaio 1994, n.29).

Le assunzioni dei terapeuti della riabilitazione non vedenti sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (art. 4, comma 3, Legge 11 gennaio 1994, n.29).

Nel biennio 2012 – 2013 sono stati segnalati 12 avviamenti lavorativi di massaggiatori, massofisioterapisti e terapeuti della riabilitazione non vedenti, per la maggioranza uomini (Tabella 20). La modalità di inserimento prevalente è la chiamata numerica (10 su 12).

Tabella 20 - Avviamenti lavorativi massaggiatori, massofisioterapisti e terapeuti della riabilitazione non vedenti (Legge 21 luglio 1961, n.686, Legge 19 maggio 1971, n. 403 e Legge 11 gennaio 1994, n. 29). Di cui donne. Per area geografica. Anni 2012 - 2013 (v. ass.)

		Chiamata numerica		Per richiesta nominativa		Totale avviamenti	
		Numero	di cui donne	Numero	di cui donne	Numero	di cui donne
2012	NORD OVEST	2	1	1	0	3	1
	NORD EST	0	0	0	0	0	0
	CENTRO	3	1	0	0	3	1
	SUD E ISOLE	0	0	1	1	1	1
	ITALIA	5	2	2	1	7	3
2013	NORD OVEST	0	0	0	0	0	0
	NORD EST	2	0	0	0	2	0
	CENTRO	0	0	0	0	0	0
	SUD E ISOLE	3	0	0	0	3	0
	ITALIA	5	0	0	0	5	0

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

PAGINA BIANCA